

Prot. 23912 del 02.03.2009

Trasmissione a mezzo telefax + email + pubblicazione sito

**SOC PROVVEDITORATO**

Responsabile: Dr.ssa Lucia Carrea

Responsabile del procedimento:

Dr Roberto Bisoglio – tel. 0142 – 434.307

Casale Monf.  
Viale Giolitti, 2

Spett.le

Oggetto: riscontro al Vs quesito del 26.02.2009

In relazione al quesito posto in ordine alla contemporanea partecipazione di un Consorzio, definito tale in senso generico, in nome e per conto di alcune imprese consorziate e delle restanti imprese singolarmente o in ATI alla gara d'appalto relativa al servizio di pulizia e sanificazione sovrarazionale la presente per esporre quanto segue:

E' necessario operare una preliminare distinzione atta a definire la natura giuridica del Consorzio e quindi se trattasi di consorzio stabile ovvero consorzio ordinario dove il consorzio stabile può definirsi la species rispetto al genus definito dall'art 2602 del codice civile.

I consorzi stabili sono definiti dall'art. 36 del D. L.gvo nr 163/2006 che riprende l'art. 12 comma 1 della L 11.02.1994 nr 109 e si sostanziano in un contratto plurilaterale con comunione di scopo ex art 1420 cod.civ con le specificità tipiche di tale figura giuridica qui non riprese per snellezza espositiva.

Il D.L.gvo nr 163/2006 ha esteso l'operatività della figura dai lavori anche ai servizi ed alle forniture .

Mentre per i pubblici appalti di lavori, la *legge 11 febbraio 1994, n. 109* e successive modificazioni contiene una dettagliata disciplina in ordine alla

partecipazione dei consorzi alle gare, prescrivendo che sono equiparati alle a.t.i. solo i consorzi di cui *all'art. 2602 c.c.*, anche se costituiti in forma di società ex *art. 2615-ter c.c.* (artt. 10, comma 1, lett. e), e 13, *L. n. 109 del 1994*), invece per i consorzi stabili i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per *l'ammissione* alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, tranne che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (artt. 10, comma 1, lett. c, 11 e 12, *L. n. 109 del 1994*), salva l'applicabilità della disciplina transitoria di cui *all'art. 97, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554* per i consorzi stabili (per tutti: Cons. Stato Sez. V, 16-11-2005, n. 6403)

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto ed ai rapporti tra consorzio e consorziati, per il consorzio stabile, la disciplina legislativa e giurisprudenziale non lascia adito a dubbio alcuno. L'art. 36 comma 5 del citato D.L.gvo nr 163/06 fa espresso divieto di partecipare alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati fatto che determinerebbe altresì la fattispecie di cui all'art. 353 del codice penale.

In relazione ai consorzi ordinari la normativa di riferimento è quella di cui agli artt. 12 e 13 della L 11.02.1994 e comma 7 art. 37 D.L.gvo 12.04.2006 nr 163 che non fanno altro che puntualizzare un divieto posto a presidio della trasparenza e della correttezza delle gare d'appalto. Tale normativa fa esplicitamente divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero *"di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in consorzio"*.

Va nel caso di cui sopra richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui un'impresa consorziata non può partecipare ad una gara nella quale concorra anche il consorzio del quale fa parte, ne' in forma singola, ne' in forma associata. Tale giurisprudenza ha inteso evitare la partecipazione di imprese collegate occasionalmente (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2006 nr 1529;

Per quanto sopra esposto o le imprese partecipano in tale veste consorziata o esistendo detto consorzio, composto da singole imprese, le medesime potranno partecipare autonomamente se non partecipa il predetto pena l'esclusione sia dell'impresa che del consorzio.

Questa stazione appaltante ritiene pertanto che non possa partecipare un consorzio composto da 10 imprese per 2 consorziate e contemporaneamente le restanti 8 singolarmente od in ATI.

Distinti saluti.

S.O.C. PROVVEDITORATO  
IL RESPONSABILE  
(Dott.ssa Lucia Carrea)  
f.to in originale

10.2/RB/rb